

Bellinzago Novarese, 20.06.2016

N. Reg. Ord. 76

## **ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la richiesta avanzata dai Sigg. Miglio Stefano e Viti Cinzia, a nome del Comitato dei Commercianti di Bellinzago Novarese, intesa ad ottenere l'istituzione del divieto di transito per tutti in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Libertà e l'intersezione con Piazza Comm. Egidio Nuvolone, in Via Matteotti, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Don Minzoni, nonché Piazza Martiri della Libertà, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 02.07.2016, in occasione della manifestazione denominata "Festa di Prima Estate";

Valutata l'opportunità di accogliere tale richiesta al fine di garantire l'incolumità degli spettatori, degli addetti alla manifestazione e di impedirne l'intralcio ad opera di veicoli estranei in sosta;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

### **ORDINA**


1. Dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del giorno 02.07.2016, in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Libertà e l'intersezione con Piazza Comm. Egidio Nuvolone, Via Matteotti, nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Don Minzoni, nonché Piazza Martiri della Libertà, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli;
2. Il richiedente Sig. Miglio Stefano è incaricato di predisporre e far installare in loco l'apposita segnaletica stradale mobile verticale, indicante il divieto di transito, nonché di presegnalare la chiusura al transito ed i percorsi alternativi, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto;
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

**La validità della presente Ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ufficio competente per lo svolgimento di detta manifestazione, se necessaria, nonché al rispetto delle norme comunali in materia di occupazione di suolo pubblico. Non solleva, inoltre, dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti i collaudi delle strutture e degli impianti.**

**Dovrà essere in ogni caso lasciata sgombra da cose ed attrezzature una parte della carreggiata tale da consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.**

Il personale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada potrà adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale ritenuti necessari.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica.



La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Bellinzago Novarese;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è:  
il Commissario della Polizia Municipale Mauro Rognoni.

### **AVVISA**

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, ed all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusto quanto dispone l'articolo 37 del codice.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to **Mauro Rognoni**  
Documento firmato digitalmente